



**Comune di Pieve Fissiraga**  
**Provincia di Lodi**

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

**E DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2023

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Pieve Fissiraga, d'ora in avanti denominato Regolamento, disciplina i principi generali e le finalità delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Pieve Fissiraga non altrimenti regolamentati; disciplina altresì le modalità di ammissione e i criteri generali di erogazione delle prestazioni e dei servizi, demandando alla Giunta Comunale l'emanazione dei provvedimenti attuativi ritenuti necessari.
2. Le prestazioni e i servizi sociali, ai sensi della normativa vigente, costituiscono l'insieme degli interventi finalizzati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno che le persone incontrano nel corso della loro vita. Essi concorrono alla definizione del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali e socio- sanitari, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza.

#### **Articolo 2 - Principi generali e finalità**

1. Il sistema delle prestazioni e dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza, equità, imparzialità, trasparenza, economicità e personalizzazione degli interventi, in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario.
2. Il sistema delle prestazioni e dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi concepiti nel rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
3. Il Comune di Pieve Fissiraga persegue la finalità di realizzare un sistema delle prestazioni e dei servizi sociali in integrazione con i servizi erogati dalle diverse istituzioni pubbliche secondo le disposizioni normative in materia di Livelli Essenziali di Assistenza. In attuazione del principio di sussidiarietà, tali servizi si integrano con le attività del privato sociale, delle organizzazioni no profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie, favorendo la coesione sociale attraverso la prevenzione o il contenimento del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
4. Tali finalità vengono attuate secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini e secondo regole di equità, trasparenza e rispetto degli equilibri di bilancio. Il Consiglio Comunale nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui al presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI**

#### **Articolo 3 - Definizione dei servizi sociali del Comune**

1. I servizi sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, agli anziani e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.

Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico. Si articolano in:

- Interventi di Servizio Sociale Professionale (Assistente Sociale)
- Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare
- Minori
- Prestazioni economiche

## **TITOLO III**

### **Disposizioni Generali**

#### **Articolo 4 — Destinatari dei servizi Sociali**

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Pieve Fissiraga che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione, i quali siano in possesso, oltre a quanto previsto per legge, dei requisiti elencati dal successivo art. 7 del presente regolamento. In caso di minori è necessario che i genitori esercenti la patria potestà abbiano residenza in Pieve Fissiraga.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti in Pieve Fissiraga, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio di Pieve Fissiraga il Comune può attivare interventi atti a fronteggiare il bisogno emergenziale e indifferibile, in deroga al requisito della residenza, o attivandosi nei confronti di altri Comuni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti.

#### **Articolo 5 — Determinazione della situazione economica del richiedente**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è richiesto:
  - L'indicatore della Situazione Economica Equivalente — I.S.E.E. del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare determinata ai

sensi del D Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

- Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra settantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, si valuta la situazione economica del solo beneficiario. In tali casi devono essere considerate e aggiunte anche le indennità non dichiarate ai fini I.S.E.E.
- In caso di richiesta di assistenza economica, oltre alla certificazione I.S.E.E. di cui al precedente punto, è richiesta l'indicazione di eventuali contributi economici erogati da altre Amministrazioni Pubbliche per le medesime finalità.

#### **Articolo 6 - Individuazione e coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti.**

1. Oltre alla situazione economica del richiedente e del nucleo familiare, possono essere chiamati dall'Amministrazione Comunale anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (ovvero il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali), allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione del progetto assistenziale in favore del parente, con l'eventuale assunzione di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale.
2. Qualora i parenti tenuti agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza, interessando nel contempo gli organi competenti perché gli obbligati adempiano ai loro doveri.

#### **Articolo 7 — Ulteriori requisiti di ammissione alle prestazioni economiche previste dal presente regolamento**

1. Coloro che, ai sensi del presente regolamento, richiedono l'applicazione di interventi economici all'Amministrazione Comunale, oltre a soggiacere alle condizioni socioeconomiche previste all'interno del presente testo regolamentare quale presupposto per la sua applicazione, devono preliminarmente, per iscritto ed attraverso atto unilaterale d'obbligo diretto all'Amministrazione comunale:

- Dichiarare prima di qualsiasi autorizzazione d'intervento economico emanata al termine dell'istruttoria tecnica, di aver preventivamente richiesto un aiuto economico ai soggetti, qualora esistenti, obbligati dall'art. 433 del codice civile alla prestazione degli alimenti;
- Obbligarsi, al superamento della fase di disagio e al raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica così come previsto dall'art. 9, alla restituzione, a seguito degli interventi economici di cui si è stati beneficiari, di una percentuale pari al 50% dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale;
- Contestualmente alla valutazione per accettazione della domanda di prestazioni sociali agevolate, verrà effettuata una verifica relativa ad eventuali morosità nei confronti dell'Ente. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione richiesta, sarà necessario concordare un piano di rientro da eventuali situazioni debitorie. Il rispetto di tale piano risulterà vincolante per continuare *ad* accedere a prestazioni sociali agevolate.

## **Articolo 8 - Variazioni della situazione economica**

- La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione della domanda al 31 dicembre dell'anno di emissione. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni connesse. La mancata presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
- Qualora il Comune, in corso d'anno, richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentunesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
- Qualora il cittadino, in corso d'anno, presenti una nuova dichiarazione sostitutiva che rappresenti rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione, l'Amministrazione Comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il ricalcolo dell'I.S.E.E. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
- Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

## **Articolo 9 - Rivalutazione della situazione economica e restituzione del contributo comunale**

Nell'atto di autorizzazione d'intervento economico a conclusione dell'istruttoria tecnica, verrà indicato caso per caso se necessaria e opportuna, specificandone modalità e tempi, una successiva rivalutazione della situazione economica e/o direttamente la restituzione del 50% dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 10 - Progetto individualizzato**

1. Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
  - a) Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
  - b) Migliorare le condizioni di vita delle persone;
  - c) Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, si prevedono azioni dirette a:
  - a) Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
  - b) Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte; garantire alla persona, la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazione, favorendo la pluralità dell'offerta.
3. Il progetto, sarà redatto da un'Assistente Sociale con il richiedente (o chi ne fa le veci) e deve prevedere: obiettivi, valutazione I.S.E.E., tempi, modi, risorse, verifiche e proposte.

## **Articolo 11- Definizione attività istruttoria di valutazione tecnica del caso**

In ogni ipotesi di valutazione tecnica dello stato di disagio sociale ed economico del soggetto o del nucleo familiare richiedente interventi di sostegno economico ai sensi del presente regolamento, l'istruttoria tecnica operata dall'Assistente Sociale viene sottoposta, al termine della fase medesima, alla valutazione del Responsabile di Servizio che ha la competenza di:

- Ritenere la necessità di ulteriori integrazioni di valutazione, o verifiche o altre azioni istruttorie al fine di meglio definire la situazione socio-economica del soggetto o del nucleo richiedente le prestazioni nonché definire, su proposta dell'Assistente Sociale, l'eventuale opzione ottimale d'intervento, rimandando all'Assistente Sociale l'espletamento di tali attività suppletive;

- Concludere la fase dell'istruttoria tecnica deputata alla valutazione del caso specifico e all'individuazione dell'opzione ottimale d'intervento, tramite provvedimento gestionale di presa d'atto di conclusione d'istruttoria.

## **Articolo 12 - Modalità attuative**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati dovrà presentare apposita domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dagli uffici comunali, unitamente all'attestazione I.S.E.E. e delle ulteriori attestazioni/certificazioni specificatamente indicate per ciascun intervento.
2. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Coloro che in sede di controllo risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia rilevante ai fini della concessione del beneficio saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

## **CAPITOLO IV**

### **INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI - TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI**

## **Articolo 13 - Assistenza economica**

### **a) Finalità del servizio e destinatari**

L'Assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolari difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

### **b) Determinazione dello stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza dei seguenti elementi:

- 1) Insufficienza di reddito disponibile al nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi componenti. Per minimo vitale si intende il livello di soglia al di sotto del quale la persona non è in grado di soddisfare le esigenze minime fondamentali (spese che una persona deve affrontare per condurre una vita personale e sociale ad un livello minimo di dignità e di decoro);
- 2) Incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo di provvedere alle esigenze vitali;

3) Esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di improvviso deterioramento delle condizioni di vita.

Nei commi successivi vengono elencate le differenti forme di assistenza economica previste.

c) Il minimo vitale e assegnazione dell'assistenza economica

1. Per il minimo vitale s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo o il nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune assume quale valore economico di riferimento la determinazione del minimo vitale definito dall'INPS annualmente aggiornata.
2. L'Ente Comunale prevede, sulla base degli stanziamenti di Bilancio, la seguente forma di assistenza economica:

Assistenza Economica Straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili. L'Assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. L'assistenza economica straordinaria viene erogata "una tantum" o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia o della rete informale. La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente.

## **Articolo 14— Tipologia dei servizi socio-assistenziali**

### **A. Assistenza domiciliare (S.A.D.)**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone od a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.

Gli obiettivi sono:

- Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;

- Sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti di persone non autosufficienti o a rischio;
- Evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio.

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 15.

### **B. Area Minori**

Il contributo economico agevolato delle persone utenti nei servizi per 'area minori può riguardare:

asili nido, cred (centri estivi), mensa scolastica e l'assistenza domiciliare minori, l'area della tutela minori e l'area penale minori. L'accesso al servizio, è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 15.

### **C. Integrazione rette centri diurni per persone anziane, con disabilità o minori (SFA, CSE, CDD)**

Il Comune sostiene l'accesso delle persone anziane, con disabilità o minori ai servizi semiresidenziali con finalità educative, riabilitative, assistenziali e di socializzazione, accreditati presso il sistema socio-sanitario o socio-assistenziale regionale.

I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità dell'inserimento.

Il Comune partecipa alla quota di accesso come stabilito al successivo art. 15, tenendo conto anche delle risorse economiche (comprese le provvidenze economiche e/o assistenziali eventualmente percepite) dell'interessato.

### **D. Inserimento in servizi residenziali socio - educativi per minori a carattere di pronto intervento, comunità alloggio educativa, comunità alloggio psicoterapeutica**

Il Comune sostiene l'accesso dei minori ai servizi residenziali socio - educativi per minori a carattere di pronto intervento, comunità alloggio educativa, comunità alloggio psicoterapeutica, accreditati.

I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità dell'inserimento.

Il Comune partecipa alla quota di accesso come stabilito al successivo art. 15, tenendo conto anche delle risorse economiche (comprese le provvidenze economiche e/o assistenziali eventualmente percepite) dell'interessato.

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi

problematiche di tutela e protezione.

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore al costo sostenuto dal Comune di residenza al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 15, del presente Regolamento, salvo diverso provvedimento disposta dall'Autorità Giudiziaria.

#### **E. Servizio pasti a domicilio**

Il servizio pasti a domicilio è rivolto alle persone anziane e non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, oppure in assenza di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con trasporto a domicilio. L'accesso al servizio, è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

#### **F. Trasporto sociale**

Il trasporto sociale è un servizio di accompagnamento presso i presidi sanitari pubblici della Provincia di Lodi e si rivolge alla seguente tipologia di utenza (i trasportati devono essere accompagnati da un familiare o da una persona da esso delegata fatte salve le persone sole o prive di rete familiare di supporto ):

- Persone diversamente abili per il trasporto e accompagnamento presso Centri medici specializzati e centri di riabilitazione;
- Persone anziani non autosufficienti;
- Persone adulte non autosufficienti i cui familiari siano anch'essi in condizioni di non autosufficienza;
- Minori per visite mediche o terapie in centri specializzati i cui familiari siano anch'essi in condizioni di non autosufficienza. I minori devono essere accompagnati da un genitore o da una persona da esso delegata.

Per il servizio di trasporto sociale il Comune può avvalersi anche di Associazioni esterne, regolamentato tramite apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte dell'Assistente sociale. Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

#### **G. Soggiorni termali – marini/montani per anziani**

Nell'ambito delle proprie competenze e nel limite degli stanziamenti di bilancio in campo sociale e assistenziale e allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio e integrazione sociale dell'individuo, attiva interventi e propone servizi (soggiorni termali marini/montani), non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo con compartecipazione economica stabilita dalla Giunta Comunale

## **Articolo 15 — Modalità e criteri di compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali**

- 1) Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sia tenuto, in tutto o in parte a sostenere il costo.
- 2) Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare
  - Attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti
  - Agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, prevenendo anche forma di rateizzazione
  - In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria, a seguito di proposta motivata, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisce condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, l'Amministrazione può proporre un esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza.

La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio. L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Ove non diversamente specificato al precedente art. 14 con riferimento ai singoli servizi socio-assistenziali, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

La Giunta Comunale, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, annualmente determina:

- La tariffa massima e la soglia del valore I.S.E.E. dalla quale viene applicata la massima contribuzione;
- La tariffa agevolata minima e la soglia del valore I.S.E.E. entro la quale viene applicata;
- La tariffa agevolata personalizzata dovuta agli utenti il cui valore I.S.E.E. si colloca tra la soglia minima e la massima.

La determinazione della tariffa personalizzata avviene tramite applicazione delle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale e contenenti i criteri suddetti.

## **CAPITOLO V**

### **REGIME DEI CONTROLLI**

#### **Articolo 16 - Controlli nell'ambito del procedimento**

Il soggetto che richiede all'Amministrazione comunale interventi economici a sostegno ai sensi del presente regolamento, viene sottoposto, da parte dell'Amministrazione medesima a controlli sulla propria situazione socio-economica e patrimoniale attraverso:

- Verifiche realizzate dall'Assistente Sociale;
- Verifiche realizzate dalla Polizia Locale, su delega del Responsabile del Servizio, anche attraverso accessi presso il domicilio del soggetto richiedente le prestazioni nonché indagine sui beni mobili ed immobili posseduti dal medesimo;
- Monitoraggi da realizzare nel corso dell'intervento di sostegno al fine di verificare la ricaduta dell'intervento;
- Verifiche e monitoraggi successivi all'intervento economico, come indicato nell'art. 9 del presente regolamento.

#### **Articolo 17 - Controlli da parte di altre Pubbliche Autorità**

Oltre al regime di controlli previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale provvede a richiedere la verifica delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate dagli utenti da parte della Guardia di Finanza, alla quale viene inviata la documentazione presentata per l'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei relativi accertamenti.

- In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
- Nel caso, il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

## **CAPITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 18 - Disposizioni abrogate**

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

#### **Articolo 19— Disposizioni transitorie**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Articolo 20 - Pubblicità**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi

momento nonché resa disponibile sul sito ufficiale del Comune di Pieve Fissiraga.

#### **Articolo 21 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa Delibera di approvazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato, sul sito internet del Comune del Comune di Pieve Fissiraga, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali.